



TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
QUARTA SEZIONE CIVILE

Roma, 23.06.2020

I sottoscritti Giudici dell'Esecuzione,

viste le misure organizzative del presidente di sezione di cui al decreto n. 36 del 23 aprile 2020, come integrate e/o modificate con decreto n. 45 del 18 giugno 2020 (provvedimenti entrambi pubblicati sul sito del tribunale), decreto quest'ultimo che ha recepito gli esiti delle riunioni di sezione ex art. 47 *quater* O.G. nella individuazione dei criteri per la ordinata ripresa dell'attività rimasta ferma nel periodo di emergenza sanitaria;

dato atto che, con riguardo alla trattazione delle procedure esecutive, nel citato decreto n. 45/2020, si è provveduto ad indicare come criterio per la programmazione finalizzata al riassorbimento dell'arretrato accumulatosi nei mesi di contrazione dell'attività giudiziaria quello di dare precedenza a tutte le procedure aventi ad oggetto compendi certamente esclusi dall'applicazione della sospensione semestrale di cui all'art. 54 *ter* d.l. 17 marzo 2020 n. 18, conv. con mod. nella l. n. 27/2020, differendo, invece, al 2 novembre 2020 la trattazione di tutte quelle procedure che potrebbero essere interessate dalla indicata sospensione *ex lege*, e tanto, sulla sola base delle risultanze già agli atti della procedura e senza la necessità di accertamenti suppletivi *ad hoc* da parte degli ausiliari designati e/o designandi;

DISPONGONO

ciascuno in riferimento alle procedure esecutive rispettivamente assegnate che pendono in fase anteriore alla celebrazione dell'udienza ex art. 569 c.p.c. e/o 600 c.p.c.:

A) con riguardo ai pignoramenti in danno delle sole persone fisiche aventi ad oggetto beni immobili e loro pertinenze destinati a dimora abituale della parte esecutata sulla base delle sole risultanze agli atti della procedura, tenuto conto della possibile operatività della sospensione *ex lege* di cui all'art. 54 *ter* d.l. cit.:

1) in relazione alle procedure esecutive già a ruolo con udienza fissata in data successiva al 30 ottobre 2020:

- o il creditore munito di titolo più diligente depositerà ricorso in riassunzione - non prima del 31 ottobre 2020 - ovvero, in alternativa, nota attestante l'eventuale

intervenuta modifica, alla data del 30 aprile 2020, della destinazione abitativa del bene rispetto alla situazione emergente dagli atti del fascicolo;

- depositato il ricorso in riassunzione, il creditore procederà a notificarlo alle altre parti costituite, al debitore non costituito presso la Cancelleria all'indirizzo PEC esecuzionecivili.tribunale.roma@giustiziacert.it e agli ausiliari nominati unitamente al provvedimento che aveva già fissato l'udienza e al presente decreto da intendersi, ora per allora, confermativo di detta udienza e depositerà la prova della notifica agli atti della procedura;
- gli ausiliari tutti, ove nominati, si asterranno dalle attività esecutive e/o funzionali alle stesse, di cui sono stati incaricati, sino a tutto il 30 ottobre 2020 e le riprenderanno a far data dalla notifica di cui al punto che precede;
- ove il breve tempo intercorrente tra il deposito del ricorso in riassunzione e l'udienza già fissata non consenta di procedere alle disposte notifiche, i provvedimenti per la prosecuzione della procedura saranno impartiti dal GE all'udienza da intendersi sin d'ora confermata;

2) in relazione alle procedure esecutive già a ruolo con udienza fissata in data precedente al 30 ottobre 2020:

- in caso di effettiva tenuta dell'udienza, la situazione occupativa dell'immobile verrà valutata da ciascun GE titolare della procedura nel contraddittorio delle parti;
- per il caso di eventuale rinvio d'ufficio della udienza a data successiva al 30 ottobre 2020, operato secondo i criteri espressi nelle misure organizzative della sezione indicate in premessa, varranno, ai fini della prosecuzione, le medesime indicazioni di cui al punto che precede;

3) in relazione alle procedure esecutive nelle quali sia già stata dichiarata la sospensione a norma dell'art. 54 *ter* d.l. cit.:

i creditori della procedura muniti di titolo hanno l'onere di riassumere la procedura con ricorso da depositarsi ex art. 627 c.p.c. a far data dal 31 ottobre 2020 entro il termine perentorio di legge;

4) in relazione alle procedure esecutive non fissate a ruolo di udienza:

- il creditore munito di titolo più diligente depositerà ricorso in riassunzione - non prima del 31 ottobre 2020 - ovvero, in alternativa, una nota attestante l'eventuale intervenuta modifica, alla data del 30 aprile 2020, della destinazione abitativa del

Decreto disposizioni uniformi procedure non in vendita


bene rispetto alla situazione emergente dagli atti del fascicolo (e desumibile, nel caso di specie, esclusivamente dagli elementi costituiti dal luogo di notifica del pignoramento alla parte esecutata – ove coincidente con il compendio pignorato - e dalla residenza di questi nello stesso – normalmente indicata nel corpo dell’atto di pignoramento e/o del precetto dal creditore procedente);

- o avvenuta la comunicazione da parte della cancelleria del primo provvedimento con cui il G.E. fissi udienza (a qualunque titolo) successivamente al deposito del ricorso per riassunzione, il creditore provvederà a notificare detto provvedimento, unitamente al ricorso in riassunzione, alle altre parti entro i successivi venti giorni.

B) con riguardo a tutti i pignoramenti diversi da quelli di cui alla superiore lettera A) perché aventi ad oggetto beni immobili e loro pertinenze abitati da soggetti diversi dalla parte esecutata, anche se congiunti a questa ultima, e/o occupati dalla parte esecutata per destinazioni diverse dalla dimora abituale, e/o occupati ovvero condotti in locazione da terzi e/o pignorati ai danni di persona giuridica (a prescindere dalla destinazione abitativa cui gli stessi siano adibiti) e/o già liberati prima del 30 aprile 2020:


- o La trattazione di tali procedure avverrà tenendo presenti le indicazioni contenute nel decreto n. 45/2020 del presidente di sezione pubblicato sul sito del Tribunale di Roma e le prescrizioni igienico-sanitarie imposte a fronte del rischio contagio da COVID-19;
- o Gli ausiliari tutti nominati riprenderanno le attività di cui sono stati incaricati curando che quelle che richiedono contatti sociali (ad esempio accessi per le diverse esigenze) si svolgano nel pieno rispetto delle misure di prevenzione igienico-sanitarie finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Si inserisca il presente provvedimento, a cura della cancelleria, nei fascicoli delle procedure esecutive non ancora delegate ai professionisti per la vendita.

dott.ssa Bianca Ferramosca


dott.ssa Flora Mazzaro


dott.ssa Stefania Merola




dott. Romolo Ciufolini



dott.ssa Cristina Pigozzo



dott.ssa Federica d'Ambrosio



dott.ssa Miriam Iappelli

